



Rep. 183/2013

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, in persona di:

- dr. L. Di Nosse - Presidente rel.
- dr. G. Dongiacomo - Giudice
- dr. A. Del Franco - Giudice

nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., iscritto al n. 4505/2012 V.G., ha pronunciato il seguente

DECRETO

esaminati gli atti;

osserva:

la spa. 1 _____ nella qualità di procuratore speciale della spa
presentò domanda di insinuazione al passivo del

Fallimento della _____ per il complessivo
importo di E. 157.033,93 oltre interessi, di cui E.5.856,33 per saldo debitore del
contratto di c.c., E.34.841,01 per fatture anticipate sul conto anticipi, E. 9.616,27
portati da tre assegni ed E.106.720,32 in virtù di n.34 ricevute bancarie.

In sede di verifica del passivo fu ammesso dal G.D. il solo importo richiesto in virtù
dei predetti assegni per E.9.616,27, mentre non fu ammesso l'ulteriore credito
richiesto per le restanti causali sopra indicate "non essendo stata prodotta
sufficiente documentazione attestante l'erogazione delle somme e le condizioni
applicate".

Tanto premesso, si osserva che in sede di opposizione l'istante società ha
depositato la propria produzione contenente, come da indice, soltanto la procura,
la copia del D.I. n.11897, una copia di consulenza tecnica e la comunicazione del
curatore del 30.5.2012.

L'opponente ha ommesso del tutto di depositare i documenti probatori già posti a
sostegno della domanda di insinuazione al passivo e gli ulteriori documenti
necessari a dimostrare l'esistenza del credito azionato e non ammesso al passivo.





In particolare non sono stati depositati il contratto di c.c. e tutti i relativi estratti conto debitamente sottoscritti, le fatture con il relativo conto anticipi e le n.34 ricevute bancarie.

Al contrario l'opponente ha depositato una diversa, ma ugualmente inidonea documentazione costituita da un decreto ingiuntivo e da una ctu che si assume essere stata redatta nel giudizio di opposizione al suddetto D.I.

Come ha legittimamente eccepito la curatela, tale documentazione è del tutto inidonea ai fini della decisione; infatti il D.I. è stato opposto, e tale circostanza è pacifica, ed alla data di dichiarazione del fallimento pendeva il giudizio di opposizione, che tuttora pende.

Il decreto ingiuntivo, dunque, non avendo acquistato carattere di definitività prima della dichiarazione di fallimento non può costituire valido titolo, opponibile alla curatela, ai fini dell'ammissione al passivo; del tutto irrilevante è la prodotta consulenza tecnica asseritamente effettuata nel giudizio di opposizione al D.I.

E' pacifico che incombe sull'opponente l'onere di depositare tutti i documenti necessari a comprovare l'ammissione del credito.

L'art. 99 L.F. dispone che a pena di decadenza il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Orbene, l'opponente non ha indicato alcun mezzo di prova, né ha prodotto i documenti probatori già depositati con la domanda di ammissione al passivo e quelli ulteriori, eventualmente necessari.

La giurisprudenza di legittimità afferma che il giudizio di opposizione ha natura impugnatoria ed è fondato sul principio dispositivo, nonché sulle ordinarie regole in materia di distribuzione dell'onere probatorio, per cui è la parte a dover produrre i documenti al più tardi insieme alla domanda di opposizione, e non può chiedere al Tribunale di ordinarne il deposito.

Peraltro, il potere del Tribunale di ordinare la produzione di ulteriori documenti è circoscritto a quei casi in cui la parte si sia trovata nella provata impossibilità di



produrli, ma non può essere invocato dalla parte per supplire alla decadenza del proprio precedente comportamento omissivo.

Nel caso di specie è pacifico che i documenti probatori erano e sono tuttora nella disponibilità dell'istante, il quale avrebbe dovuto produrli in giudizio. (v. ex multis Cass. n.6621/2010); la lacuna probatoria non consente al tribunale di accertare la fondatezza dei motivi di opposizione.

Consegue che l'opposizione va respinta ed il credito residuo non può essere ammesso al passivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. n.140/2012, d'ufficio per mancanza della nota di parte.

P.Q.M.

il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con il ricorso introduttivo da spa.
in qualità di procuratore speciale della spa
così provvede:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) condanna l'opponente al pagamento a favore della curatela delle spese del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. n.140/2012 in E. 70,00 per spese ed E. 4.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Napoli, 19-2-2013

Il Presidente est.

Dr. Lucio Di Nosse

